

STATUTO ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO DELLA VITA"

1

1. L'Associazione di Volontariato denominata "Arcobaleno della Vita"; ha la sua attività e i rapporti tra gli associati regolati dalle norme del presente statuto.
2. L'Associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile, ha sede in Napoli alla Via F. M. Briganti n. 364. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

CF: 95132900634

2

1. L'Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della L. R. 11/2007 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
In attuazione dello statuto l'associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

3

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di minori, giovani, donne, anziani, famiglie, migrati, senza fissa dimora, rom e diversamente abili che vivono uno stato sociale fortemente disagiato, cercando di valorizzare la dimensione umana ed unire le persone in momenti di svago e riflessione, diffondendo una cultura di aiuto e di cittadinanza attiva.
Le sue attività consistono, quindi, nell'attuazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione finalizzate al sostegno, alla realizzazione di progetti di accoglienza, assistenza, prevenzione, integrazione sociale rivolti a soggetti minori e adulti che vivono in condizioni di svantaggio sociale, fisico, psichico, economico e familiare, operando all'interno di realtà svantaggiate e, presso tutti i contesti di disagio quali: vari reparti di ospedali, comunità per disabili, case di riposo per anziani, case famiglia, centri di accoglienza, carceri etc. etc., attuando laddove sia concretizzabile laboratori di attività ludico-ricreative basate sulla lettura, pittura, giochi di intelletto e simili.
L'Associazione Arcobaleno della vita si avvale quindi, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti che, attraverso l'amore e la passione del donare un sorriso e parte del loro tempo libero, alle persone meno fortunate, fa sì che la costanza e la dedizione consolidino valori e relazioni umane che sono il firmamento che guida l'Associazione stessa nel suo impegno quotidiano.

Art. 4

1. Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'assemblea successiva. Il diniego va motivato. La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

1. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Gli aderenti non possono intrattenere con l'associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
3. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate.
4. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo laddove previsto. Il versamento è riferito all'anno solare in corso.

Art. 6

1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
 2. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
 3. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.
 4. All'escluso devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli aderenti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) i Consiglieri.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 8

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo Presidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo due deleghe.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
5. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario e, conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 9

1. L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

1. *L'assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del Presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dagli aderenti che l'hanno richiesta ai sensi del presente comma.*
2. *La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.*
3. *La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e, l'elenco degli argomenti da trattare.*

Art 10

1. *L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.*
2. *L'assemblea ordinaria:*
 - a) *eleggere e revocare il Presidente dell'associazione;*
 - b) *elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;*
 - c) *discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;*
 - d) *delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;*
 - e) *discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'associazione;*
 - f) *decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo.*

Art 11

1. *L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.*
2. *L'assemblea straordinaria:*
 - a) *modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;*
 - b) *delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.*

Art 12

1. *L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di tre anni, e rieleggibili.*
2. *Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il vicepresidente.*
3. *Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e, in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.*
4. *Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'assemblea. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, delibera sulle domande di nuove adesioni.*

5. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo;
6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
7. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
8. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
9. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quota associativa;
 - b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o di attività;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - f) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'associazione.
2. L'importo della quota associativa, è stabilito ed eventualmente modificato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di scioglimento dell'associazione.
3. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
4. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 15

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 16

1. L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 17

Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

- L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.*

Art. 18

- L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.*

Art. 19

L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge n. 266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione e i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

Art. 20

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.*
- In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 della legge 266/91.*
- L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.*

Art. 21

- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.*

27/10/2012

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ARCOBALENO DELLA VITA PLUS
Via F.M. Briganti, 354
80142 NAPOLI
Cod. Fisc. 96132700634

ai soci la necessità di modificare la sede sociale dell'Associazione, in considerazione dell'impossibilità di continuare ad utilizzare lo stesso in Via Figarella n° 18. Dopo ampio dibattito, si propone di eleggere la nuova sede sociale a Napoli alla Via F. D. Briganti n° 364.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità, delibera la modifica della sede sociale.

Si dà mandato al Presidente di presentare alla registrazione della presente delibera con l'alfabeto stampato chiedendo l'esenzione di bollo e importo di registro come previsto dall'art. 8 della legge 266/91. Esaurita la trattazione dell'argomento dell'ordine del giorno e non avendo altri di cui discutere, il Presidente presiede la lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.



24 ottobre 2012

Il Segretario
Enrico Morabito

Il Presidente
Teresa Quacquarelli



3/14665

01 NOV. 2012

TOTALE VERBALE 2

[Handwritten signature]

Verbale di Assemblea Straordinaria

Oggi 24 ottobre 2012 alla ore 15:00, presso la sede sociale in via
Figarelle n. 18 in Napoli, si è riunita, l'Assemblea straordinaria
dei soci dell'Associazione "Arcobaleno della vite" per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- 2) Modifica indirizzo della Sede Sociale.

Sono presenti i signori:

Brucide Paeugo;

Salvatore De Simone;

Annalisa Silvestri;

Geltrude Thesella;

Giovanni Di Lorenzo;

Rosario De Simone;

Anna Esposito;

Anna Pastore;

Colombe Tongo;

Enrico Morabito;

Gigliano Bolano.



Il Presidente Anna Pastore dichiara aperta la seduta e chia=
ma a fungere da Segretario il signor Enrico Morabito, essendo
presenti n° 11 soci su un totale di 11 iscritti. Il Presidente, accer=
tate la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del
numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto dell'ordine del giorno il Presidente, fa presente
ai soci la necessità di modificare parte dello Statuto per ade=
guarlo alla legge n° 266 del 1991, alla Legge Regionale (Regione
Campania) n. 3 del 1993 e successive, anche al fine di iscrivere
l'Associazione al Registro regionale del Volontariato. L'Assemblea
dei soci, all'unanimità, delibera la modifica di Statuto come
reporte del Presidente. Tali modifiche fanno parte del nuovo
Statuto che si allega al presente verbale.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente, fa presente